



**Gruppo
Aziendale
Uil**



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale

Via dei Colombi, 1, 09126 Cagliari – tel. 070/6066406-304982 – fax 070/6066298-305282

Prot. 9

Cagliari, 12 gennaio 2001

**AGLI ISCRITTI UIL-CFVA
S E D I**

OGGETTO: Rinnovo Contrattuale 1998-99.-

Nel proseguo delle trattative per il rinnovo contrattuale 1998-99, mercoledì 10 u.s., con il CORAN, si è trattato sugli articoli che specificatamente riguardano il personale appartenente al CFVA. Si ricorda che i testi in esame sono: la piattaforma CORAN del 3 maggio e l'intesa dell'11 aprile 2000.

Gli articoli considerati sono quelli compresi dal n.83 al 97, l'art.81 relativamente ai turni di lavoro, e l'art.100. Sinteticamente si riportano le osservazioni che questa O.S. ha avanzato in sede di confronto, significando che, così come per tutto il testo già esaminato, non vi è stata chiusura o definizione dei contenuti, ma semplicemente un'analisi e valutazione delle Parti, in vista della trattativa conclusiva.

- art.83, sulle disposizioni generali: non vi sono state osservazioni;
- art.84, relativo al nuovo ordinamento professionale: abbiamo confermato il sostegno all'assetto sulle tre aree (guardie – sottufficiali – ufficiali) sul modello del Corpo Forestale dello Stato;
- art.85, relativo ai requisiti per l'accesso dall'esterno (concorsi pubblici): si è evidenziato, come già convenuto per le Categorie A e B del restante personale regionale, che il titolo di studio è oggetto di riserva di legge. Nell'ipotesi che possa essere modificato, occorre anche riflettere su eventuali ripercussioni negative nei confronti del personale (guardie) non in possesso del titolo superiore.
- art.86: non risulta nel testo Coran del 3 maggio;
- art.87, sulla riserva dei posti nei concorsi pubblici: tutte le Parti hanno considerato la norma valida a regime. Sulla percentuale, da parte nostra si è sostenuta la necessità di riservare il 100% dei posti disponibili nell'area B (sottufficiali), agli appartenenti all'area A (guardie), e di confermare il 50% dei posti disponibili nell'area C (Ufficiali), a favore degli appartenenti all'area B (sottufficiali);
- art.88, progressione interna nelle aree: abbiamo sostenuto che la norma debba operare nei termini di quella prevista per l'altro personale del Comparto, che prevede la possibilità di transito del personale di ciascun livello economico a quello immediatamente superiore tramite selezioni, all'interno della stessa Area;
- art.89, mansioni: abbiamo sostenuto con forza che il rinvio (previsto nel testo 3 maggio), a successiva definizione delle declaratorie del personale CFVA è motivo di gravi equivoci e ambiguità. Occorre perciò che le declaratorie, per ciascuna area, vengano puntualmente definite nel contratto;
- art.90, mobilità verso il ruolo unico regionale: ferma restando la valutazione della specificità del Corpo e della non rispondenza agli altri profili del personale regionale delle professionalità del CFVA, abbiamo sottolineato la necessità di distinguere tra l'inidoneità per malattia dipendente da causa di servizio, e quella conseguente alla revoca della qualifica di agente di P.S.; prevedendo - nel primo caso - l'utilizzo dell'interessato all'interno degli Uffici del CFVA;
- art.91, valutazione del servizio nei concorsi pubblici: si è fatto osservare che la norma deve essere armonizzata con quella analoga prevista per il restante personale regionale;
- art.92: non è presente nel testo Coran;

- artt.93 e 96, tabelle economiche e primo inquadramento: abbiamo proposto una riflessione, tenuto anche conto dei diversi trattamenti previsti, con decorrenze diverse, nella piattaforma ed in particolare della tabella con decorrenza 2004. In relazione poi all'art.96 (norma di primo inquadramento), si è rilevata la penalizzazione per il personale CFVA, che, a differenza del restante personale regionale, verrebbe collocato nel primo livello retributivo di ciascuna area. Ciò si ritiene fortemente negativo, sia per le guardie che per i sottufficiali, in quanto il personale neo assunto verrebbe inquadrato nello stesso livello retributivo e dopo solo due anni di servizio avrà diritto a partecipare alle selezioni per il transito al livello economico superiore. In particolare, si verificherà che le 200 nuove guardie di prossima assunzione concorreranno insieme a quelle che hanno già 10 anni di servizio; così pure per i brigadieri inquadrati nel primo livello dei sottufficiali. Inoltre, l'applicazione della norma determina la degradazione delle attuali guardie scelte ad agenti, come pure per i sottufficiali più alti in grado verranno retrocessi ai gradi inferiori. Riteniamo inoltre opportuno operare, in sede di primo inquadramento, il recupero di particolari situazioni;
- art.94, sulla soppressione di indennità accessorie con conglobamento nella retribuzione del relativo importo: abbiamo espresso condivisione della norma;
- art.95, relativo all'assegno di funzione in sostituzione dell'indennità d'istituto: abbiamo rilevato che la previsione di un singolo importo per ciascuna area è riduttiva rispetto anche alla situazione attuale. Per ciò, in analogia a quanto previsto nei Corpi di Polizia, abbiamo proposto una tabella articolata per gradi;
- art.97, sull'adeguamento delle retribuzioni ai nuovi tabellari: come già detto, occorre valutare la fattibilità della norma in quanto riferita a bienni economici successivi a quello di riferimento;
- relativamente all'art.81, riguardante l'indennità di turno, abbiamo sostenuto l'adeguamento delle percentuali previste alle nuove retribuzioni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto. Si tratta di incrementi non eccessivamente rilevanti, perché riguardano un numero non elevato di personale tra dipendenti dell'Amministrazione centrale, degli enti e del CFVA;
- circa l'art.100, relativo all'affidamento degli incarichi per le strutture non dirigenziali (unità organizzative e unità operative), abbiamo sottolineato il contrasto tra il testo e la norma della LR.n.31/98, che prevede genericamente che tali responsabilità vengano attribuite a dipendenti "di qualifiche inferiori a quella di dirigente". Nella piattaforma Coran, invece, si limita questa possibilità alle sole Categorie apicali (quella dei direttivi per i dipendenti regionali, e quella degli ufficiali per il CFVA). Riteniamo penalizzante per il personale tale limitazione, ma anche in contrasto con le esigenze organizzative non solo del CFVA. In proposito, sosteniamo che debbano essere le singole Direzioni generali a valutare le migliori soluzioni da adottare.

Conclusivamente, questa Segreteria esprime una valutazione positiva sull'impostazione generale del nuovo ordinamento, ma considera migliorabili (senza stravolgimenti), sia la tabella del biennio 98 -99, sia il primo inquadramento, prevedendo di lasciare vuoti i primi livelli delle aree degli agenti e dei sottufficiali, per destinarli rispettivamente alle guardie di nuova assunzione e alle guardie già in servizio che transiteranno col concorso interno.

Cordiali saluti. -

LA SEGRETERIA

